

COPIA

N. 4762 Del Repertorio.

Costituzione di Società cooperativa

Reinando Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'ItaliaN. 611 del bollettario
12 MAR 2012
in data

Il giorno otto gennaio Mille e novecento
quattro in Palo del sole in un locale ter-
reno sito al sargo S.^a proce di proprietà del Sig.
Giuseppe far. Della Mura;

Intanzi di me Vincenzo Gerlizzen far.
Direttore del Sig. Commaso Albuzio Notaio
a Palo del sole inscritto presso il Consiglio mu-
nicipale di Bari ed in presenza dei testimoni
richiesti ed a me noti, forniti dei requisiti
legali Michele Gullo di Vincenzo e Bar-
bieri e Nicola Focarazzo fu
Giuseppe ambidue qui nati
e domiciliati e di condizioni barbieri

Si sono costituiti.

I signori Giovanni Minerva fu Vito, o
ronzo fuzione fu Vito, Vito Del Sole fu Mi-
chele, Giuseppe Minerva di Donato, Man-
cesco Mastandrea di Lorenzo, Vito Giuseppe
fu Vincario di Onofrio, Paolo Guaccero
del San Domenico, Antonio Vespia di Fran-

IL CO-OPERATORE
Sig.ssa Enza Maria D'Auria

cesco, Domenico Simonetti D. Geremia, Giuseppe Gallo fu Francesco, Putrone e Angelo fu Vito, Vito Sacchero fu Francesco, e Vincenzo Campione fu Giuseppe tutti sacerdoti, meno il Guaccerò che è ciarlatano, il Lepico che è farmacista, il Gullo che è maestro di Musica e il Campione Ragioniere, e il Putrone Angelo Proprietario, tutti sono a me notaio cogniti, qui nati e domiciliati meno il Sig. Campione che nativo di Napoli, è qui residente.

Le parti su costituite hanno dichiarato a me notario, che risulti con atto pubblico quanto tra loro si è stabilito.

L'intenzione di esse parti di costituire fra loro una società in nome collettivo sotto la denominazione di Cassa rurale di Depositi e Prestiti del SS. Crocifisso, Società Cooperativa in nome Collettivo.

La società come avanti denominata ha per scopo di migliorare la condizione morale e materiale dei suoi soci, fornendo loro il denaro necessario a ciò, nei modi determinati dallo Statuto, che, quale parte integrante di questo atto, firmato dalle parti e da me

Alligato A. Statuto.

Il Conservatore

IL CONSERVATORE
(Dr. ssa Enza Maria D'Auria)

Costituzione, oggetto e durata
1. - E' istituita in Palo del Colle, Provincia di Bari, una Società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata « Cassa Rurale di depositi e prestiti del G. G. Croci-
fisso di Palo del Colle », con sede nel comune di Palo del Colle.

2. - La Società, nell'intento di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci, ha per oggetto l'esercizio del credito a loro esclusivo vantaggio nei modi determinati dal presente Statuto, escluso qualunque fine politico.

3. - La durata della Società è stabilita in anni Novantanove dalla data dell'atto costitutivo, e potrà essere prorogata.

Soci.

4. - Possono appartenere alla Società soltanto persone professanti la Religione Cattolica e conformi alle vigenti leggi, di conosciuta moralità ed onestà, che godano della piena capacità giuridica, risiedano nel territorio di Palo del Colle, o vi tengano almeno frequente dimora o continuere relazioni d'affari, sappiano vivere il proprio

me e cognome, e non appartengano ad altra Società a responsabilità illimitata.

5. — La domanda d'ammissione alla Società, sottoscritta dal richiedente, è diretta al Consiglio d'amministrazione, al quale spetta di accettarla o respingerla in conformità dell'articolo precedente.

Contro il rifiuto il richiedente può ricorrere alla Commissione dei Sindaci, che decide definitivamente.

6. — Il numero dei soci è illimitato.

Essi rispondano con tutti i loro averi, in parte o, quali fra essi e solidariamente di fronte ai terzi, di tutte le obbligazioni sociali.

Essi devono inoltre, all'atto della loro sottoscrizione nel libro dei soci, versare come quota sociale la somma di una lira.

7. — È consentito il recesso volontario dalla Società.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione potrà essere dichiarato recedente il socio che trasporti la propria residenza fuori del territorio di Palo del Colle, o cessi di avervi frequente dimora o continue relazioni d'affari.

8. — Oltreché nei casi previsti dall'art. 186 n. 1 e 2 del Codice di Commercio, potrà dal Consiglio d'am-

amministrazione venisse escluso dalla Società il 20. *Scorso*
cio che per la sua condotta si renderebbe indegno
di appartenervi, e contro il quale, per le obbligazioni Antonio Verrini
contratte verso di essa, la Società dovesse agire già Antonio Verrini
figliamente. Contro la deliberazione di esclusione Giuseppe Minerva
e' consentito il ricorso alla Commissione dei Cin. *Ud. Del. Pol.*
Dati che decide definitivamente - *Francesco Minerva*

Vito Giuseppe Terenzi

- Assemblea Generale -

W. Simpson

11. — L'Assemblea generale è convocata con avviso affisso alla sede sociale e comunicato anche verbalmente ai soci.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare ed essere pubblicato ed affisso nella sede della Società quindici giorni prima del giorno indicato.

12. — Trascorsa un'ora da quella determinata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle Assemblee generali i soci non possono farsi rappresentare.

Il socio, che senza giustificato motivo non interviene all'Assemblea generale, incorre nella pena di una linea a profitto della Società.

13. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, purché prese a maggioranza di voti di presenti.

Di parità di voti la proposta si intende respinta.

14. — Per lo scioglimento anticipato della Società sarà necessaria l'adesione di due terzi dei soci.

Amministrazione.

15. — Il Consiglio d'amministrazione è composto di un Presidente, di un Vice-Presidente e di tre consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea generale ordinaria, con segreta votazione, a maggioranza dei voti presenti, e per ballottaggio in caso di parità.

Il Presidente dura in carica due anni; gli altri membri del Consiglio sono rinnovati metà per anno, decidendo nel primo anno la sorte.

16. — Se un membro del Consiglio perde la qualifi-

ta' di riuo, o rinuncia alla carica. Il to dal
Consiglio medesimo unitamente ai Sindaci un
supplente, che dura in carica sino alla prossima
Assemblea generale ordinaria o straordinaria. *Antonio Vento*
17. — La Società e' rappresentata giudizialmente *Luigi Angelo*
ed extragiudizialmente dal Presidente del Consiglio *Giuseppe Muro*
d'amministrazione o da chi ne fa le veci. *Francesco Martini*

La firma sociale spetta al Presidente, ed in sua *Luigi Angelo*
assenza o impedimento al Vice-Presidente. Tutti *Domenico Giannone*
gli atti pero, che obbligano la Società, devono inoltrare *Giuseppe Vico*
tre essere controfirmati da due consiglieri. *Francesco*

18. — Il Consiglio d'amministrazione e' convocato *Menico Giovanni*
almeno una volta al mese; esso delibera valida *Giuseppe Zullo*
mente se sono presenti almeno tre dei suoi com. *Luigi Zullo*
ponenti. *Michela Zullo*

A parita' di voti prevale il voto del Presidente. *Luigi Zullo*

19. — Ogni deliberazione del Consiglio che riguarda *Nicola Zullo*
la persona o gl'interessi di alcuno dei suoi mem. *Luigi Zullo*
bri, o dei parenti o affini di questo entro il quarto *Nicola Zullo*
grado, dev'essere presa senza intervento del medesi-
mo ed approvata dai Sindaci pure.

20. — Gli amministratori sono onerati da ogni
obbligo di cauzione.

Sindaci

21. — La gestione della Società e' sorvegliata da

un Sindaco capo, da due Sindaci effettivi e da due supplenti, eletti per schede segrete ciascun anno dai soci nell'Assemblea generale ordinaria, a maggioranza dei voti dei presenti e per ballottaggio in caso di parità.

Per la validità delle loro deliberazioni occorre l'intervento di tre fra essi.

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, sono loro applicabili gli art. 183, 184 e 185 del Codice di commercio.

- Capitale sociale - Utili e perdite -

22. - Il capitale sociale è illimitato.


Esso è formato dalle quote dei soci e dal fondo di riserva.

23. - Gli utili netti di ciascun esercizio sociale annuo saranno interamente devoluti al fondo di riserva.

Qualora questo sia divenuto sufficiente ai bisogni sociali, i frutti di esso e i successivi aumenti annui saranno erogati a vantaggio di un'opera di comune utilità dei soci, o di beneficenza decisa dalla Assemblea generale.

Le perdite eventuali saranno ripartite fra i soci in parti uguali, qualora il fondo di riserva non basti.

- Operazioni sociali -



24. — La Società esercita il credito a favore esclusivo dei soci, anticipando a titolo di mutuo fruttifero il denaro necessario per i loro interessi.

25. — Essa provvede ai mezzi necessari contraendo mutui passivi e ricevendo in deposito somme da soci o da terzi.

L'Assemblea generale ordinaria determina annualmente la somma totale massima in mutui o in depositi che il Consiglio sia in facoltà di contrarre o ricevere, e il massimo tasso del relativo interesse.

26. — Il massimo del credito che la Società può concedere a un socio e il tasso d'interesse a carico del socio mutuario, sono pure determinati annualmente dall'Assemblea generale ordinaria.

27. — La richiesta di mutuo è dal socio diretta al Consiglio d'amministrazione e, oltre alla somma e alle altre indicazioni opportune, deve indicare lo scopo e l'impiego del capitale da mutuare.

28. — Il Consiglio delibera sulla richiesta.

Se questa eccede la più lunga scadenza consentita dal seguente articolo o il massimo del credito come sopra determinato, la deliberazione favore-

vole del Consiglio d'amministrazione, appoggiata dai Sindaci, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale.

29. — La Società concede ai soci mutui a vari termini di scadenza, al massimo fino a cinque anni, mediante rilascio di cambiali non superiori a sei mesi rinnovabili, con rimborso di capitale a rate da determinarsi e sempre col pagamento anticipato degli interessi.

Il mutuario potrà sempre pagare anticipatamente le rate di rimborso o l'intero capitale, con diritto alla restituzione dei proporzionali interessi.

30. — Ogni mutuo dev'essere garantito in modo sicuro con fidejussione solidale, ipoteca o pegno.

31. — Decade dalle more, di cui all'articolo 29, il socio che non impieghi il denaro mutuato agli usi da esso indicati o più non offra garanzia personale di solvibilità, sempre quando anche le garanzie personali o reali da esso prestato vengano meno anche in parte, né altre sufficienti siano fornite.

32. — La Società avrà altresì diritto di restringere od anche togliere le more come sopra concesse, qualora i mutui o i depositi passivi da essa contratti siano denunciati o ritirati in massa, salvo le mag-

giori agevolzze possibili ai soci mutuatarii.

33. — Se il socio richiedente il mutuo è un affittavolo, colono o mezzadro, dovrà unire dichiarazione del locatore, il quale si obblighi a non invocare contro la Società, pel mutuo richiesto, il privilegio di cui all'art. 1958 del Codice civile.

Ogni socio richiedente dovrà pure dichiarare, di non aver contratto alcun prestito verso istituti di credito agrario, importante il privilegio, di cui nella legge 22 Febbraio 1887.

34. — Per ogni altra operazione di credito che si volesse dalla Società intraprendere a favore dei soci sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea generale. È però interdetto ogni affare aleatorio.

35. — I bilanci annuali, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria, dovranno recare in modo chiaro e preciso l'indicazione del capitale sociale e del fondo di riserva esistenti, dei mutui attivi e passivi contratti nell'anno precedente, dei rimborsi operati, degli utili o delle perdite, e in genere lo stato completo attivo e passivo dell'azienda sociale.

— Amministratori ed impiegati —

36. — Le funzioni dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei Sindaci sono gratuite.

Al disimpegno delle operazioni sociali si assumo

COLLETTATORE
Dr. SSA. ENZA MARIA D'AURIO

L. Lurdo

no un cassiere, un ragioniere, un segretario e quando si ritenga opportuno altri impiegati.

L'Assemblea generale provvede alla loro nomina, ne stabilisce la durata e la natura delle funzioni, e ne determina, ove del caso, la retribuzione.

In caso di vacanza dalla carica di alcuno di essi, il Consiglio d'amministrazione elegge chi deve supplirlo sino alla prossima Assemblea generale.

- Disposizioni diverse -

37. — E' assolutamente interdetta ogni modificazione dello scopo della Società.

I soci non potranno mai procedere alla divisione fra essi del capitale sociale, ma in qualsiasi caso di scioglimento della Società, il capitale medesimo verrà destinato a un'opera di pubblica utilità esistente o da crearsi nel comune di Palo del Colle.

38. — Per quanto non dispongano la legge o il presente Statuto, e senza derogare all'una o all'altro, specialmente per l'ordinamento interno della Società, potrà essere compilato apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

39. — La Società non potrà senza l'autorizzazione dei Sindaci stare in giudizio sia contro estranei,

ria contro soci, salvo che, quanto a questi, pel pagamento dei mutui loro concessi.

40. — I Sindaci convocano e presiedono l'Assemblea generale ove si tratti di agire in responsabilità civile o penale contro gli amministratori, e rappresentano la Società in giudizio contro i medesimi.

41. — Le disposizioni degli articoli 23 e 34 non possono essere modificate, se non vi aderiscono tutti i soci iscritti.

Per ogni altra modificazione dello Statuto è sufficiente l'adesione di due terzi dei soci.

42. — Ogni controversia fra i soci circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è decisa definitivamente dall'Assemblea generale.

43. — Le pubblicazioni della Società si faranno nel giornale regionale « L'Avvenire Pugliese ». Venendo per avventura a cessare questo periodico, esse verranno fatte nel Bollettino provinciale degli Annunzi, sino a designazione fatta dall'Assemblea generale di altro periodico.

Fatto del Colle Otto Gennaio Milionovecento
Agnaturo

Cultura Dmigo per il

Antonio Vestro

Cutrone Angelo

Giuseppe Minerva

Vito Del Sole

Francesco Montanari

Paolo Quacero

Domenico Gismondi

Vito Giuseppe Vivario

Ug. Vincenzo Samphone

Minerva Giovanni

Giuseppe Vello

~~Vito Fraccheco~~

Michele Tutto Testimone

Saverio Nino Testimone

Vincenzo Gerlino Notaio Conduttore

Notaio, al presente atto si allega, segnando
colla lettera A, e che si considererà come se
fosse qui letteralmente trascritto.

La società avrà la durata di novantanove
anni dalla data della pubblicazione del
presente atto costitutivo ed annesso statuto
a senso degli art. 90, 93, 95 e 220 del
Codice di Commercio vigente, con facoltà di
prorogarsi.

Il Sig. Ugo Giuseppe Criscario, qui costi-
tuito, viene incaricato di provvedere alle pub-
blicazioni di legge del presente atto costituti-
vo e relativo statuto a norma dei su cen-
nati Articoli del Codice di Commercio.

Convergono inoltre e vogliono tutti gli interve-
nuti che le pubblicazioni si facciano nel
giornale L'Avvenire Pugliese. ed in
mancanza di questo nel Bollettino degli An-
nunzii legali.

Il presente atto consta d'un foglio e di
tre pagine e l'annesso statuto di tre fogli
di cui sono undici pagine scritte da perso-
ne d'intera fiducia, e viene firmato e l'uno
e l'altro dalle parti, dai testimoni e da
me Notaio.

Del medesimo atto e Dell'allegato Statuto
io Notario in presenza dei Testimoni ne
ho data lettura alle parti che l'hanno
senza conforme alla loro volontà.

Vito Giuseppe Crivaro di Onorio

Vito Del Sole

Domenico Giannone

Giuseppe Minerva

Paolo Inacaro

Giuseppe Dello

Rey Vincenzo Francesco

Francesco Montanaro

Cutrone Angelo fu Vito

Cutrone Orsola fu Vito

Minerva Giovanni


Antonio Vestro

Vito Facchino fu Francesco

Minerva Testimone


Forrozzo Nicolo Testimone

Vincenzo Carliere Notaio Coadiutore



Num. 459.

Registrato al Tribunale di Palermo
1704 mod. 1. vol. 48. fol. 10.



Uff. Trib. di Palermo
1704